

IL CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto

Delle recenti dichiarazioni rese dall'Assessore Regionale Marinelli nella seduta del Consiglio Regionale del 21 luglio 2009 con particolare riguardo al rischio di installazione di una centrale nucleare nei territori della Regione Molise;

Preso atto

del comportamento silente assunto sull'argomento dal Presidente della Giunta Regionale nonostante la portata dirompente delle predette dichiarazioni rese in sede istituzionale dall'Assessore all'Energia;

Ritenuto

In considerazione del rischio connesso a tale installazione e della gravità di una scelta assunta in tal senso, e dell'impatto dalla stessa dispiiegato sul territorio regionale, sia sotto il profilo ambientale che produttivo, di dover esaminare la predetta questione nella competente sede, ovvero in sede di Consiglio Regionale;

Visto

l'art.117, comma 2, Cost. nella parte in cui dispone che “...Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a (...): produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, riconoscendo per l'effetto eguale potere alle Regioni ed allo Stato nella suddetta materia

Visto

l'art.1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, così come convertito, con modifiche, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, nella parte in cui precisa, al primo comma, con particolare riguardo alla realizzazione di impianti di produzione di energia cd. “convenzionale”, che “la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica ...nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti”; al secondo comma, che “l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e locali interessate....di intesa con la

regione interessata”; al successivo comma terzo, che “*Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.*”;

Visto

l'art.25 della L. 15-3-1997 n. 59 nella parte in cui, al primo comma, delegando il governo ad adottare “...*uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate*” ha prescritto la “***previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.***”;

Visto

l'art.25 della stessa L. 15-3-1997 n. 59 nella parte in cui ha prescritto, al secondo comma, che “*La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

a) ...

g) *previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e **previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;***

h) *previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e*

urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato”;

Ritenuto che

- la disciplina della cd. “*intesa*” tra lo Stato e la Regione, con particolare riguardo alla materia della localizzazione di impianti di produzione di energia cd. “*convenzionale*”, ha già costituito oggetto di approfondimento, in sede costituzionale, proprio al fine di individuare la portata e gli effetti delle procedure fissate per il rilascio dell'autorizzazione ed il rispettivo ruolo assunto dalla Stato e dalle Regioni in una materia (quella della energia cd. “*convenzionale*”) dapprima di competenza cd. “*esclusiva*” dello Stato e di seguito divenuta oggetto di disciplina cd. “*concorrente*” per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001;

- a tale riguardo e con particolare riferimento ad una fattispecie del tutto analoga a quella in questione così come connessa alla realizzazione di un impianto di produzione di energia nucleare (riconducibile anch'essa alla fonti cd. “*convenzionali*”) la Corte Costituzionale, con la sentenza n.6/2004, in conformità ai principi della legge costituzionale n.3/2001 ed ai criteri di riparto di funzioni *concorrenti* tra Stato e Regioni, ha precisato che tale “*intesa*” assume natura propriamente “***decisoria***” **oltre che “*vincolante*”** (nel senso che dal contenuto favorevole di tali determinazioni non potrà in alcun caso prescindere ai fini del perfezionamento dell'iter: testualmente: ***“per il comma 2 dell'art.1, l'autorizzazione ministeriale è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, di intesa con la regione interessata. Appare evidente che quest'ultima va considerata come un'intesa <forte> nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo INSUPERABILE alla conclusione del procedimento a causa del particolarissimo impatto che una struttura di questo tipo ha su tutta una serie di funzioni regionali relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, al turismo ecc”***.);

Ritenuto pertanto

- che in ottemperanza a tali parametri costituzionali l'intesa di cui alla più recente legge in materia di localizzazione di impianti nucleari, seppure resa in seno alla conferenza unificata Stato Regioni, non possa comunque prescindere dal parere vincolante della Regione interessata e che per il caso di omesso raggiungimento della stessa non possa procedersi invocando i poteri sostitutivi di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, così come richiamato nella citata legge n.99/09;
- che tale profilo (dell'intesa cd. "forte e/o vincolante" rimarcata dalla citata recente sentenza della Corte Costituzionale) non può pertanto, alla luce della vigente normativa costituzionale e dell'indirizzo assunto dalla Corte, essere disatteso dalla citata legge n.99/09, con la conseguente necessità di procedere ad una interpretazione della stessa nel senso sopra riportato, ovvero riconoscendo alla Regione (nel caso di specie alla Regione Molise) il potere vincolante riguardo al perfezionamento o all'omesso perfezionamento dell'intesa;
- che, viceversa, ove la stessa legge abbia inteso introdurre criteri procedurali differenti volti a ricondurre il parere della Regione interessata alla localizzazione del predetto impianto ad un parere non vincolante, assoggettato ai criteri maggioritari di cui alla conferenza unificata Stato Regioni, o al meccanismo del silenzio assenso di cui alla citata legge n.99/09 o ancora al legittimo ricorso ai poteri sostitutivi (così come previsti per il caso di mancato raggiungimento dell'assenso) si configurerebbero evidenti profili di incostituzionalità;

Considerato altresì

- che sempre ai fini della costituzionalità della predetta normativa, pur in presenza dell'acquisizione del parere delle commissioni parlamentari (competenti, in materia concorrente, per ciò che concerne i poteri dello Stato), non potrebbe comunque prescindersi, sul fronte della competenza concorrente riconosciuta alla Regione nella *subiecta* materia, dall'acquisizione del parere del competente organo assembleare regionale titolare del potere di indirizzo e di programmazione;
- che, in tal senso, la giurisprudenza amministrativa ha precisato (Cons.Stato, sez.VI, 30 gennaio 2004, n.316, in Cons.Stato, 2004, vol.1, 141) che l'*intesa* deve essere adottata, quale scelta di *indirizzo politico amministrativo* (e non già tecnico e/o gestionale), dall'organo politico (ovvero dal Consiglio Regionale): testualmente: "*rientra nella competenza dell'organo politico la decisione di adottare la valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di una centrale termoelettrica, essendo evidente la*

rilevanza dell'interesse pubblico generale all'incremento della produzione elettrica del paese con la conseguenza che il giudizio sui presupposti ambientali e sulle necessità energetiche nazionali impone una ponderazione complessa che coinvolge profili tecnici e profili di vera e propria opportunità che ben possono farsi rientrare nell'ambito dei poteri di indirizzo politico-amministrativo eccedendo la mera attività gestionale”;

- che, a tale riguardo e ad ulteriore conferma di quanto sopra, l'art.6 dello Statuto della Regione Molise, approvato ai sensi dell'art.123, comma secondo, della Costituzione, con legge n.347 del 22 maggio 1971, in G.U., suppl. ord., n.148 del 14.06.1971, che nell'elencare le attribuzioni del *Consiglio Regionale*, ha riconosciuto, a tale ultimo organo, oltre all'esercizio delle potestà legislative e regolamentari, anche “*il potere di deliberare sugli atti di intervento della Regione Molise nella programmazione nazionale*” - primo comma; di “*approvare i piani generali territoriali e settoriali*” - comma secondo, lett.b; di “*provvedere su ogni altra iniziativa di interesse regionale relativa alla politica...dell'ambiente..*” - lett. g; la successiva lett.t, del comma secondo, del citato art.6 dello Statuto regionale ha ancora attribuito al consiglio regionale il potere di “*esercitare ogni altra attribuzione non espressamente demandata ad altri organi della Regione dalla Costituzione, dallo Statuto e dalla legge*”);

Considerato che

già in passato, la Regione Molise ha avallato le procedure di localizzazione e costruzione di un'importante centrale elettrica (Turbogas di Termoli) senza alcuna previa intesa tra lo Stato e la Regione e senza alcuna previa deliberazione da parte del Consiglio Regionale, esautorando da tale importante scelta il supremo organo di indirizzo della Regione, ragione per la quale pendono anche attualmente procedimenti di indagine penale presso il Tribunale Penale di Campobasso;

- che, infatti, con delibera di C.R. n.253 del 24 giugno 2003, chiaramente ostativa al perfezionamento dell'iter di autorizzazione alla realizzazione della centrale turbogas in Termoli ed alla realizzazione di centrali in tutta la Regione Molise, il competente Consiglio aveva deliberato “*di esprimere parere negativo in sede di conferenza di servizio per la centrale turbogas di Montenero di Bisaccia e la più netta contrarietà alla installazione di centrali Turbogas in tutta la provincia di Campobasso bloccandone definitivamente ogni provvedimento in itinere. Di revocare con effetto immediato il parere positivo della Regione già espresso per la centrale di Termoli*”, nonchè di “*esprimere...la più netta contrarietà alla installazione di centrali Turbogas in tutta la Provincia di Campobasso bloccandone definitivamente ogni provvedimento in*

itinere...” (la delibera di C.R.n.253/03 non veniva mai né contestata, né impugnata: la validità e l’efficacia della stessa non avrebbe potuto né dovuto essere disattesa o disapplicata quale atto di indirizzo politico proveniente dal Consiglio Regionale);

- che, tuttavia, tale delibera, sopravvenuta allorché la procedura era stata già ultimata, è stata disattesa dagli organi esecutivi della Regione;

Ritenuto

- che, nonostante le risultanze del precedente referendum contro l’installazione delle centrali nucleari, la più recente normativa di cui alla L.n.99/09 ha inteso riproporre la ipotesi di installazione di centrali nucleari sul territorio nazionale;

- che relativamente alla paventata ipotesi di installazione di una centrale nucleare nella Regione Molise, non potrebbe in ogni caso prescindere da tale *intesa* (forte e/o vincolante) posto che trattasi di impianto riconducibile ad energia convenzionale, come tale soggetto a potere concorrente ai sensi del citato art.117 Cost.;

- che dall’inesistenza dell’*intesa* (ovvero di un’attività “*unitaria*” e “*di concerto*” di due autorità concorrenti -Ministero e Regione- concorrenti: la materia dell’energia convenzionale è divenuta oggetto di funzione cd “concorrente” tra stato e regione), scaturisce la nullità e/o l’inefficacia (per omesso perfezionamento) di qualsivoglia assenso o provvedimento di autorizzazione reso in tal senso;

Considerato

- che l’attuale produzione di energia nella Regione Molise, anche in ragione dei consistenti interventi già realizzati, tra cui la nota centrale Turbogas di Termoli, risulta di molto superiore al suo attuale fabbisogno;

- che, pertanto, il predetto impianto nucleare mentre non sopperirebbe ad alcun fabbisogno energetico lederebbe il tessuto economico e sociale della Regione già gravemente compromesso, precludendo la conservazione e lo sviluppo di quelle attività agricole e turistiche oggi esistenti e sulle quali gli attuali programmi regionali hanno inteso investire ogni più significativo sforzo anche economico, unitamente alla tutela e salvaguardia dell’ambiente ed unitamente all’individuazione di forme di sviluppo sostenibile;

Ritenuto

al riguardo di doversi pronunziare tempestivamente ai fini del più netto diniego da parte della Regione Molise e del competente Consiglio Regionale all'istallazione di tale impianto

DELIBERA

1. di esprimere il proprio formale e più netto diniego alla istallazione sul territorio della Regione Molise di un impianto per la produzione di energia nucleare;
2. di trasmettere il presente deliberato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
3. di prescrivere al Presidente della Giunta Regionale, quale rappresentante della Regione Molise, alla Giunta Regionale, quale organo esecutivo (ed agli Assessori che la compongono), nonché a tutti gli organi ed uffici anche tecnici dell'ente e della struttura, di attenersi rigorosamente e scrupolosamente alla scelta assunta dal competente Consiglio Regionale nel presente deliberato.
4. di vincolare, per l'effetto, il Presidente della Regione Molise a formalizzare, in sede di Conferenza Unificata tale parere negativo all'intesa per il caso in cui la stessa preveda la localizzazione di una centrale nucleare nel territorio della Regione Molise;
5. di invitare il Presidente della Giunta regionale a relazionare, per tempo e con congruo anticipo, al competente Consiglio Regionale, su tutte le questioni, le problematiche, gli aggiornamenti e le riunioni anche istituzionali indette in tal senso e su qualsivoglia rischio attuale o potenziale di una installazione di una centrale nucleare nella Regione Molise;
6. di proporre, da subito, ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale per l'impugnazione della legge n.99/09, posta la incostituzionalità della stessa sotto il profilo della violazione dell'art.117 Cost, e delle materie concorrenti ivi elencate (tra cui quella dell'energia convenzionale) e del procedimento di "intesa" con la conferenza unificata Stato-Regioni così come disciplinato in aperto contrasto con quanto disposto dalla Corte Cost.n.6/2004.